

Vademecum ICP
e DPA



CITTA' DI CASTELLO

**IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**





INDICE

•	PREMESSA	Pag.	1
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			
•	CHE COS'E' L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Pag.	2
•	SOGGETTI INTERESSATI	Pag.	3
•	COME SI DETERMINA L'IMPOSTA	Pag.	4
•	MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA	Pag.	6
•	RIDUZIONI DI IMPOSTA	Pag.	7
•	ESENZIONI DI IMPOSTA	Pag.	8
•	DISTINZIONE TRA INSEGNE DI ESERCIZIO E PUBBLICITA'	Pag.	10
•	CHE COS'E' UN' INSEGNA DI ESERCIZIO	Pag.	10
•	AVVISI AL PUBBLICO	Pag.	13
•	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI	Pag.	15
•	DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO	Pag.	18
•	ESPOSIZIONE DI LOCANDINE	Pag.	19
•	PUBBLICITA' RIGUARDANTE LOCAZIONE E VENDITE IMMOBILIARI	Pag.	20
•	DICHIARAZIONE TRIBUTARIA	Pag.	21
•	SANZIONI PECUNIARIE	Pag.	24



DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- COSA SONO I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Pag. 27
- COSA DEVE FARE CHI DESIDERA COMMISSIONARE UNA AFFISSIONE Pag. 28
- MISURA DEL DIRITTO Pag. 30
- MAGGIORAZIONI Pag. 31
- RIDUZIONI Pag. 32
- ESENZIONI Pag. 33



PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Città di Castello e la Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni DOGRE s.r.l., hanno ritenuto opportuno dare un concreto aiuto ai contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ed agli utenti del servizio delle pubbliche affissioni, ciò allo scopo di non incorrere in errori od omissioni ed allo scopo di stabilire un rapporto sempre meno distaccato e sempre più trasparente con il contribuente.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CITTA' DI CASTELLO

LA CONCESSIONARIA
DOGRE s.r.l.



IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

CHE COS'E' L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità è un'entrata tributaria di competenza del Comune, regolata dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.



SOGGETTI INTERESSATI

Sono soggetti all'imposta tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive e /o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibile.





COME SI DETERMINA L'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui si può circoscrivere il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.





La legge prevede arrotondamenti da applicare alla superficie del mezzo pubblicitario:

- quando la superficie di un cartello è inferiore al metro quadrato, si arrotonda per eccesso

Es.

m $0,80 \times 1,00 = 0,8$ mq
la superficie tassabile è di 1 mq

- le frazioni, superiori al primo metro, si arrotondano a mezzo metro quadrato

Es.

m $0,40 \times 3,00 = 1,2$ mq
La superficie tassabile è di 1,5 mq

Non si applica l'imposta per le superfici inferiori ai 300 cm quadrati.



MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA

- Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata si ha maggiorazione del 100%
- Per la pubblicità con superficie tra 5,50 mq e 8,50 mq si ha maggiorazione del 50%
- Per la pubblicità con superficie superiore a 8,50 mq si ha maggiorazione del 100%
- Per la pubblicità effettuata in categoria speciale si ha maggiorazione del 100%
- In relazione ai rilevanti flussi turistici nei mesi luglio, agosto e settembre, si applica una maggiorazione del 50% delle tariffe.



RIDUZIONI DI IMPOSTA

- Per la pubblicità di comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopo di lucro, previa dimostrazione che l'attività pubblicizzata non ha fini di lucro
- Per la pubblicità relativa ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali
- Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza



ESENZIONI DI IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali relativi all'attività svolta che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;



- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte nelle stazioni o lungo l'itinerario di viaggio per la parte contenente informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità effettuata, in via esclusiva, dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per individuare le sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Nel caso di circoli privati non potrà indicarsi l'attività svolta nei locali;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.



DISTINZIONE TRA INSEGNE DI ESERCIZIO E PUBBLICITA'

La normativa prevede l'esenzione dell'imposta per le insegne di esercizio che complessivamente raggiungano dimensioni non superiori a 5 mq

CHE COS'E' UN' INSEGNA DI ESERCIZIO

Possono definirsi "insegne di esercizio" le scritte o le insegne poste sulla sede dell'attività commerciale contenenti l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività o la tipologia dell'attività esercitata



ESEMPI DI INSEGNE DI ESERCIZIO





Non possono essere definite insegne di esercizio le frecce indicatrici, le scritte relative al marchio del prodotto venduto e/o l'indicazione di uno specifico servizio offerto poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita o i servizi offerti. Pertanto in tale caso si è in presenza di messaggio pubblicitario che non rientra nel concetto di insegna di esercizio.

Se "**Rossi Cola**" fosse un marchio ci si troverebbe in presenza di un messaggio pubblicitario

I marchi presenti rendono l'insegna tassabile anche se inferiore a 5 mq






AVVISI AL PUBBLICO

Si definiscono avvisi al pubblico i messaggi generici, posti su vetrine o porte di ingresso, quali: "SVENDITA", "SALDI", "APERTO" , "ORARIO", "INGRESSO" o similari.





Ossia... Tutte quelle comunicazioni strumentali allo svolgimento dell'attività rivolte al pubblico senza che compaiano riferimenti alla ragione sociale o all'esercizio.

Per questa tipologia la tassazione avviene quando si supera la dimensione del mezzo metro quadrato.



PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

- Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta di pubblicità spetta al Comune nel quale il proprietario del veicolo ha la propria residenza o sede sociale
- Per la pubblicità effettuata da una impresa per conto proprio reclamizzando se stessa o il proprio prodotto su automezzi di proprietà, o adibiti a trasporti per suo conto, la legge prevede la distinzione della tariffa in base alla portata del veicolo indipendentemente dalla superficie interessata dai messaggi presenti su mezzo

L'imposta non è dovuta quando:

- Riporta esclusivamente il marchio, la ragione sociale o l'indirizzo dell'impresa
- È apposta non più di due volte
- Ciascuna iscrizione non supera la superficie di mezzo metro quadrato



AUTOMEZZO NON TASSABILE CON
PUBBLICITA' APPOSTA UNA SOLA VOLTA
NON SUPERIORE AL MEZZO METRO
QUADRATO



AUTOMEZZO TASSABILE IN BASE ALLA PORTATA



PUBBLICITA' APPOSTA PIU' DI UNA VOLTA SUPERIORE A
MEZZO METRO QUADRATO



Chi intenda effettuare pubblicità itinerante con "vele", ove è vietata la sosta e/o fermata sul territorio comunale, (art.4 D.Lgs.285/1992), deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Città di Castello.



Per questa tipologia di veicoli la tariffa è rapportata alla superficie complessivamente esibita



DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO

Qualora non ostino motivi di decoro o di polizia urbana, è consentita la distribuzione di materiale pubblicitario mediante persone circolanti



In questo caso l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno, indipendentemente dalle dimensioni o dalla quantità del materiale distribuito.



ESPOSIZIONE DI LOCANDINE

L'esposizione diretta di locandine nei pubblici esercizi e' una forma di pubblicità temporanea.

Per poterla effettuare, bisogna portare le locandine presso l'ufficio affissioni e pubblicità della Concessionaria Dogre s.r.l., e farle timbrare.

Prima del ritiro sarà necessario compilare un modulo di dichiarazione e provvedere al versamento dell'imposta.

Le locandine verranno riconsegnate dalla Concessionaria timbrate con indicazione del giorno di scadenza della pubblicità.





PUBBLICITÀ RIGUARDANTE LOCAZIONE E VENDITE IMMOBILIARI

Questa tipologia di mezzi pubblicitari è assoggettabile ad imposta quando:

- sono esposti presso l'immobile oggetto della locazione o della compravendita, e la loro dimensione supera il quarto di metro quadrato;
- quando sui mezzi pubblicitari viene riportato il riferimento dell'agenzia immobiliare e la loro dimensione supera i trecento centimetri quadrati.



- sono esposti al di fuori dell'immobile oggetto della locazione o della compravendita, e la loro dimensione supera i trecento centimetri quadrati.





DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

E' opportuno che coloro che intendono esporre o diffondere messaggi pubblicitari si informino presso gli uffici preposti del Comune se per il tipo di pubblicità prescelto sia necessaria una autorizzazione apposita.

Successivamente, l'interessato ha l'obbligo, prima della diffusione o esposizione del messaggio pubblicitario, di presentare alla concessionaria del Comune dichiarazione su apposito modello

reperibile presso:

- gli uffici della Dogre srl siti in Via Vittorini n. 23
località Cerbara – 06012 Città di Castello
- sito internet Dogre srl (www.dogresrl.it)



- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
- Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato fatto l'accertamento.



SANZIONI PECUNIARIE

• **Omessa dichiarazione**

Se si omette di presentare la dichiarazione, verrà notificato al contribuente un avviso di accertamento maggiorato di una sanzione pari al 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,00.

Qualora il pagamento dell'atto avvenga entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, la sanzione viene ridotta ad 1/3 (pari al 33,33%, con un minimo di € 17,00).

Se il contribuente entro 90 giorni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione, si ravvede e l'ufficio non ha già attivato le procedure accertative, questo ha la possibilità di pagare con una sanzione pari al 10%, (con un minimo di € 5,10).

Superato il termine di 90 giorni non è possibile alcun ravvedimento, ma soltanto l'applicazione della sanzione ridotta ad 1/3 (pari al 33,33%, con un minimo di € 17,00).



• **Omesso / ritardato pagamento**

Se si omette di effettuare il pagamento, entro il termine previsto per la scadenza dell'imposta l'ufficio notifica al contribuente avviso di accertamento maggiorato di sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.

Se si effettua il pagamento in ritardo l'ufficio notifica al contribuente avviso di accertamento, della sola sanzione, pari al 30% dell'imposta dovuta.

Se il contribuente, che non ha effettuato il pagamento, o lo ha effettuato in ritardo, si ravvede e l'ufficio non ha già attivato le procedure accertative, questo ha la possibilità di pagare con una sanzione del:

0,1 % al giorno – entro 15 giorni dalla scadenza;

1,5 % - entro 30 giorni dalla scadenza;

1,67% - dal 31° giorno e sino al 90° giorno dalla scadenza;

3,75% - dal 91° giorno e sino ad un anno dalla scadenza.

In entrambi i casi, si applicano gli interessi moratori previsti per legge (Legge n.296/2006 art.1, c. 165 e s.m.).



DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COSA SONO I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

I Diritti sulle pubbliche Affissioni costituiscono un'entrata patrimoniale di competenza del Comune, regolata dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e s.m.i. e dal regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Il servizio è inteso a garantire l'affissione a cura della concessionaria, in appositi impianti a ciò destinati.



COSA DEVE FARE CHI DESIDERA COMMISSIONARE UNA AFFISSIONE

I soggetti che intendono commissionare una affissione, sono tenuti a presentare all'ufficio della concessionaria del Comune, apposita richiesta, su proprio modello, o su modello predisposto reperibile presso:

- gli uffici della Dogre srl siti in Via Vittorini n.23
località Cerbara - 06012 Città di Castello
- sito internet Dogre srl (www.dogresrl.it)



MISURA DEL DIRITTO

Il Diritto sulle Pubbliche Affissioni è calcolato per ciascun foglio di dimensione cm 70x100, in base a quanti fogli vengono commissionati ed in base a quanti giorni di esposizione vengono richiesti.

E' stabilita una tariffa base a foglio per 10 giorni di esposizione che aumenta ogni 5 giorni di esposizione ulteriore.



MAGGIORAZIONI

- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli si ha una maggiorazione del 50%
- Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli si ha una maggiorazione del 50%
- Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli si ha una maggiorazione del 100%
- L'affissione effettuata in spazi prescelti comporta una maggiorazione del 100%
- Per le affissioni di urgenza, festive e notturne è prevista maggiorazione del 10%, con un minimo di € 25.82 per ogni commissione
- In relazione ai rilevanti flussi turistici nei mesi di luglio, agosto e settembre, si applica una maggiorazione del 50% delle tariffe, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale.



RIDUZIONI

La tariffa per il servizio delle Pubbliche Affissioni è ridotta del 50%:

- Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali che non rientrano in esenzione
- Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopo di lucro, previa dimostrazione che l'attività pubblicizzata non ha fini di lucro
- Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali
- Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza
- Per gli annunci mortuari



ESENZIONI

Sono esenti dal diritto sulle Pubbliche Affissioni:

- I manifesti dello Stato delle Regioni e delle Province in materia di tributi
- I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva
- I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
- I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, Amministrative
- I manifesti la cui affissione è obbligatoria per legge
- I manifesti di corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati



Le informazioni contenute in questo opuscolo non hanno carattere vincolante e non esonerano il contribuente dal prendere esatta cognizione della normativa di settore (D.Lgs. 507/1993; Regolamento Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni del Comune di Città di Castello). Sono suscettibili di variazioni a seguito di modifiche legislative o di nuovi orientamenti interpretativi che potrebbero sorgere.